



BANCA CARIGE S.p.A.

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

"Società Capogruppo del Gruppo Banca CARIGE"

*CODICE DI COMPORTAMENTO INERENTE
LE OPERAZIONI DI INTERNAL DEALING*

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione della CARIGE S.p.A. nella seduta del 14 maggio 2007



GRUPPO BANCA CARIGE

CODICE DI COMPORTAMENTO INERENTE LE OPERAZIONI DI INTERNAL DEALING

Art. 1 – Soggetti rilevanti e persone strettamente legate

Sono “soggetti rilevanti”, ai sensi dell’art. 152 sexies del Regolamento Emittenti Consob:

1. i seguenti esponenti aziendali della Banca CARIGE S.p.A. (di seguito “CARIGE”):
 - gli Amministratori
 - i Sindaci effettivi
 - il Direttore Generale e i Vice Direttori Generali
 - i Dirigenti che hanno regolare accesso a informazioni privilegiate - come definite dall’art. 181 del T.U.F. D.Lgs. 58/98 - e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future della CARIGE, come individuati al successivo art. 3;
2. gli amministratori, i sindaci effettivi, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, dalla CARIGE, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del 50% dell’attivo patrimoniale della CARIGE, come risultante dall’ultimo bilancio approvato;
3. chiunque altro detenga una partecipazione (calcolata ai sensi dell’art. 118 Regolamento Emittenti Consob) pari almeno al 10% del capitale sociale della CARIGE, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato.
4. le persone strettamente legate ai soggetti rilevanti:
 - a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
 - b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate sub a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
 - c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate sub a);
 - d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate sub a);
 - e) i *trust* costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate sub a).

Art. 2 – Operazioni compiute da persone rilevanti soggette a segnalazione alla società ed al mercato

Sono oggetto di comunicazione, nei termini di cui al successivo art. 6, le operazioni a qualsiasi titolo compiute dai soggetti di cui all’art. 1 aventi ad oggetto le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni emesse dalla CARIGE, di seguito “azioni”, o di strumenti finanziari collegati alle azioni, intendendosi per questi ultimi:

- a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
- b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;

- c) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
- e) le azioni quotate emesse da società controllate dalla CARIGE e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da a) a d) ad esse collegate;
- f) le azioni non quotate emesse da società controllate dalla CARIGE, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale della CARIGE, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da a) a d) ad esse collegate.

Non sono oggetto di comunicazione:

1. le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga € 5.000 entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti; il predetto importo è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti;
2. le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
3. le operazioni effettuate dalla CARIGE e da società da essa controllate.

Art. 3 – Identificazione dei dirigenti inclusi tra i soggetti rilevanti e relativa procedura

Oltre al Direttore Generale e ai Vice Direttori Generali, già individuati nell'art. 1, sono da considerarsi soggetti rilevanti, ai sensi dell'art. 152 sexies, comma 1, c.2), i seguenti Dirigenti:

- a) i Direttori Centrali;
- b) i Dirigenti tempo per tempo preposti ai seguenti settori di particolare delicatezza ("*highly sensitive areas*"): Bilancio di Gruppo – Controll Interni – Finanza e Sistemi di Pagamento – Relazioni Esterne – Segreteria Generale – Legale – Crediti – Studi e Controllo di Gestione – I.C.T. – Organizzazione – Risk Management e Monitoraggio Crediti.

La Banca provvederà, quindi, a dare informazione ai suddetti Dirigenti - mediante comunicazione scritta - dell'avvenuta identificazione e degli obblighi connessi - inerenti le operazioni di internal dealing di cui al precedente art. 2 - previsti dall'art. 114, comma 7, del D.Lgs. n. 58/1998 e dai successivi artt. 5 e 6 del presente Regolamento.

L'eventuale individuazione di ulteriori Dirigenti tra i soggetti rilevanti, o la diversa valutazione di quelli indicati al primo comma del presente articolo, compete alla Direzione Generale di CARIGE, la quale provvederà successivamente a sottoporre apposita informativa al Consiglio di Amministrazione finalizzata ad integrare ovvero modificare il presente Codice di comportamento.

Art. 4 – Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni

Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni di cui agli articoli precedenti è la Segreteria Generale, che provvederà secondo quanto stabilito dal successivo art. 6, in attuazione del Regolamento emittenti Consob.

Art. 5 – Obblighi di comportamento in capo ai soggetti rilevanti

I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo Unico.

La responsabilità in merito al conteggio delle operazioni poste in essere ed al relativo, eventuale, superamento della soglia indicata nel presente Codice è in capo ai soggetti rilevanti, come definite all'art. 1.

I soggetti rilevanti, indicati dall'art. 1.1 e 1.2, ai sensi dell'art. 152 octies, comma 1, del Regolamento Emittenti Consob, comunicano alla Consob (direttamente ovvero tramite la CARIGE) e alla CARIGE le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate, entro 5 giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.

I soggetti rilevanti, indicati dall'art. 1.3, comunicano alla Consob e pubblicano con le modalità previste dall'art. 66, comma 2, del Regolamento Emittenti Consob le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati compiute entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

Art. 6 – Comunicazione delle operazioni

I soggetti rilevanti indicati all'art. 1.1 e 1.2 assolvono l'obbligo, come previsto al precedente articolo 5, utilizzando lo schema di comunicazione (allegato B), da inviare al soggetto preposto, alternativamente, come segue:

- consegna brevi manu direttamente presso la Segreteria Generale, Via Cassa di Risparmio 15;
- trasmissione a mezzo telefax al numero 010/5794000;
- inoltre via e-mail al seguente indirizzo: segreteria.generale@carige.it

La persona rilevante darà preavviso telefonico dell'invio della comunicazione di un'operazione – come precedentemente descritta all'art. 2 - ai seguenti numeri: 010/5792614 – 010/5792623.

La Segreteria Generale dovrà fornire alla persona rilevante un riscontro immediato, a mani o tramite fax o e-mail, del ricevimento delle comunicazioni.

La CARIGE effettua la comunicazione al pubblico mediante invio di un comunicato alla società di gestione del mercato che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico e ad almeno due agenzie di stampa, ovvero tramite i sistemi telematici (NIS) di trasmissione delle informazioni attuati dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui è stata ricevuta la comunicazione.

Inoltre la CARIGE - previo invio da parte dei soggetti rilevanti di cui all'art. 1.1 e 1.2, dello schema di comunicazione (allegato B) completo anche della lettera di delega (allegato C) al soggetto preposto entro quattro giorni di mercato aperto successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni - effettua anche la comunicazione alla Consob, entro il termine stabilito, tramite telefax al n. 06/8477612 ovvero e-mail all'indirizzo internaldealing@consob.it, ovvero at-

traverso i sistemi telematici (NIS) di trasmissione delle informazioni attuati dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob.

I soggetti rilevanti di cui all'art. 1.3 possono, previo accordo, chiedere alla CARIGE di effettuare le comunicazioni alla Consob ed al pubblico per conto degli stessi, purchè tale richiesta pervenga con modalità e tempi previsti dall' art. 152 octies del Regolamento Emittenti.

Art. 7 – Principi di riferimento

In ogni caso, per l'individuazione e la comunicazione delle operazioni di internal dealing si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 8 – Entrata in vigore

Il presente Codice di comportamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Allegati:

A Normativa:

- (artt. 114, 181, 193 D.Lgs. 58/1998)
- (art. 66 Regolamento Emittenti Consob)
- (art. 118 Regolamento Emittenti Consob)
- (art. 152 sexies Regolamento Emittenti Consob)
- (art. 152 septies Regolamento Emittenti Consob)
- (art. 152 octies Regolamento Emittenti Consob)

B Schema di comunicazione a CARIGE

C Lettera di delega per invio comunicazione a Consob da parte di
CARIGE